



Facciamo il punto

Maggio 2026



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di maggio 2026 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di giugno 2026 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro

Fondo di tesoreria per il settore agricolo: nuove indicazioni

L'Inps, con il Messaggio n. 1493 del 5 maggio 2026, al fine di garantire maggiore uniformità e sistematicità in merito all'applicazione delle modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla Legge di bilancio 2026, fornisce nuove indicazioni che integrano quelle del Messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026.

Viene, infatti, chiarito che l'obbligo di versamento del TFR al Fondo di tesoreria non sussiste per gli operai agricoli a tempo determinato assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento: il TFR viene erogato direttamente al lavoratore, considerato che la prima scadenza utile per il versamento della contribuzione di competenza del trimestre nel quale il rapporto di lavoro si è esaurito interviene in un momento successivo alla cessazione del rapporto stesso e alla liquidazione del TFR al lavoratore.

Si conferma inoltre che gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) concorrono al raggiungimento della soglia occupazionale indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, mentre gli operai agricoli occasionali (OTDO) restano esclusi sia dal computo sia dall'obbligo contributivo. L'Istituto riepiloga anche i criteri di conversione delle giornate lavorative e la formula per il calcolo della forza media annua, ribadendo che la verifica della soglia deve essere effettuata con riferimento all'anno civile precedente.

Ammortizzatore per eventi meteorologici di gennaio 2026

L'Inps, con la Circolare n. 54 del 13 maggio 2026, fornisce le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 25/2026, recante misure urgenti di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile, hanno colpito il territorio della Calabria, Sardegna e Sicilia.

La misura straordinaria riguarda i lavoratori impossibilitati a svolgere l'attività lavorativa perché impiegati presso sedi operative o produttive situate nei comuni colpiti oppure perché residenti o domiciliati nei territori alluvionati impossibilitati a recarsi al lavoro, anche se il datore di lavoro opera fuori dalle aree interessate.

Si chiarisce che il nuovo ammortizzatore sociale costituisce un nuovo strumento autonomo rispetto agli ordinari trattamenti di integrazione salariale; viene erogata direttamente dall'Istituto, comprende la contribuzione figurativa, non richiede accordo sindacale e non comporta il versamento del contributo addizionale.

Per i lavoratori impiegati in aziende situate nei territori colpiti il numero massimo di giornate indennizzabili è 90, nel periodo dal 18 gennaio al 30 aprile 2026, mentre per quelli residenti nei territori colpiti il tetto è di 15 giorni. L'importo spettante è determinato nella stessa misura prevista per gli ammortizzatori sociali ordinari.

Bonus Decreto 1° maggio 2026

Nelle Circolari n. 55-56-57 del 14 maggio 2026 l'Inps illustra alcuni dei nuovi esoneri contributivi introdotti dal Decreto 1° maggio 2026 (D.L. 62/2026): bonus giovani, bonus donne, bonus Zes.

L'agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di lavoratori in situazioni di fragilità occupazionale:

- bonus giovani: giovani che non abbiano compiuto 35 anni e risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi in presenza di specifiche condizioni di svantaggio individuate dalla normativa europea;
- bonus donne: donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi in presenza di specifiche condizioni di svantaggio individuate dalla normativa europea;
- bonus Zes: lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi assunti presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno.

Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente e le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

L'agevolazione consiste nell'esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi Inail, con limiti differenziati a seconda della tipologia di bonus.

Le assunzioni incentivate devono costituire un incremento occupazionale netto; inoltre, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione e non può licenziare per giustificato motivo oggettivo il/la

dipendente assunto/a con l'esonero o un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, pena la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Deve essere rispettato il principio del salario giusto, introdotto dal D.L. 62/2026, secondo cui il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non deve essere inferiore al trattamento economico complessivo determinato definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Inps precisa che occorre pubblicare la vacancy sul portale Siisl, anche se, in assenza del decreto attuativo, tale adempimento resta al momento non obbligatorio.

Ticket di licenziamento per lavoratori detenuti

Nella Circolare n. 59 del 20 maggio 2026 l'Inps fornisce chiarimenti sull'obbligo del ticket di licenziamento nei casi di cessazione di lavoratori detenuti dipendenti da datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria.

In linea generale il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che darebbero diritto alla Naspi. Tuttavia, per i lavoratori detenuti è necessario distinguere tra le cessazioni riconducibili a scelte del datore di lavoro e quelle determinate da eventi esterni, legati allo status detentivo.

Il ticket non è dovuto quando la cessazione deriva da cause esterne e non imputabili alle parti, come, ad esempio, la revoca dell'ammissione al lavoro esterno da parte dell'autorità competente. Invece, nei casi di scarcerazione per fine pena o trasferimento

ad altro istituto, l'esclusione dal pagamento non è automatica: il datore di lavoro deve verificare in concreto la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro con il lavoratore ex detenuto all'esterno dell'istituto penitenziario, direttamente o per il tramite di altro soggetto giuridico da esso controllato o partecipato; solo se tale prosecuzione risulta impossibile, il contributo non è dovuto.

La Circolare introduce nuovi codici da utilizzare nel flusso Uniemens per indicare le diverse tipologie di cessazione e la conseguente debenza del contributo.

Nuova disciplina delle rateazioni Inps

L'Inps, con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, informa che è stato approvato il Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge, adottato ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2025, con il quale sono stati definiti i casi in cui l'Istituto può consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge a esso dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un numero massimo di 60 rate mensili.

Il Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dal 21 maggio 2026. La medesima disciplina, nella logica di maggiore favore nei confronti del contribuente, si applica anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data del 21 maggio 2026, per le quali il debitore può richiedere altresì la rideterminazione del numero di rate.

Il pagamento dilazionato può essere concesso in presenza di dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, per un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro e per un massimo di 60 rate mensili per importi oltre 500.000 euro.

Viene introdotto l'istituto della seconda dilazione, ovvero la possibilità di riconoscere un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali. In particolare, può essere richiesta per regolarizzare le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all'emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso e per la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.

Per la concessione della seconda dilazione, non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna gestione Inps, nei sei mesi precedenti alla data della domanda.

Il servizio online per la presentazione delle richieste è stato aggiornato alle nuove regole.

Revisione premi Inail per l'agricoltura

Con la Circolare n. 18 del 7 maggio 2026 l'Inail illustra la revisione tariffaria dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Le nuove quote capitarie per i lavoratori autonomi e le nuove aliquote per i dipendenti sostituiscono quelle precedentemente in vigore e cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall'art. 1, comma 128, L. 147/2013, per tutte le gestioni assicurative dell'Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.

La revisione dell'aliquota assorbe le precedenti addizionali, riconducendole a un'unica aliquota. Di conseguenza, per i lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2026 le

misure dei contributi dovuti sono i seguenti: 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati; 2,7200% per territori svantaggiati; 2,1250% per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).

La riscossione è effettuata dall'Inps applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione Ivs.

Restano esclusi dall'assicurazione i dipendenti con qualifica di impiegati, quadri o dirigenti in quanto iscritti all'Enpaia.

Nuova disciplina delle rateazioni Inail

L'Inail, con la Circolare n. 19 dell'8 maggio 2026, fornisce istruzioni operative sulla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, secondo quanto previsto dalla L. 203/2024 (Collegato Lavoro), che consente a Inps e Inail di concedere il pagamento rateale fino a un massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Con decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, subordinate alla dichiarazione,

da parte del datore di lavoro, di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria (ad esempio, crisi di liquidità, ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione, riorganizzazioni aziendali, crisi di mercato, calamità naturali o situazioni di insolvenza): per importi fino a 500.000 euro, è prevista la possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili; per importi superiori a 500.000 euro, è consentito un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.

L'importo minimo della singola rata, comprensiva di interessi, non potrà essere inferiore a 150 euro. Per accedere alla dilazione sarà necessario includere tutti i debiti accertati non iscritti a ruolo e non avere altre rateazioni in corso.

La nuova disciplina entra in vigore dall'8 maggio 2026 e si applica alle istanze presentate successivamente a tale data; le istanze presentate nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della norma (12 gennaio 2025) e la pubblicazione della circolare possono essere oggetto di rideterminazione del numero delle rate, su richiesta del debitore.

Il servizio online per la presentazione delle richieste è stato aggiornato alle nuove regole.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Agricoltura (Contoterzismo) - Ccnl 19 giugno 2024; **Metalmeccanici (Industria)** - Accordo di rinnovo 22 novembre 2025; **Pubblici esercizi (Confcommercio)** - Accordo 26 giugno 2024; **Pulizia e multiservizi** - Accordo 6 agosto 2025.

Minimi tabellari: con la retribuzione di giugno 2026 decorre l'aumento dei minimi tabellari.

Metalmeccanici (Industria) - Accordo di rinnovo 22 novembre 2025

Contribuzione sindacale straordinaria: per il rinnovo del Ccnl è prevista una contribuzione sindacale straordinaria di 30,00 euro a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato, da trattenere sulla busta paga del mese di giugno 2026, 2027, 2028, salvo rinuncia esplicita del dipendente.

Portieri e custodi – Ccnl 30 ottobre 2025

Una tantum: viene erogata la terza rata dell'importo una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, riproporzionata sulla base della permanenza in servizio di ciascun lavoratore nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 ottobre 2025 e sulla base dell'orario di lavoro contrattuale tenuto da ciascun lavoratore nello stesso periodo. L'importo non è utile ai fini del calcolo del TFR e non concorre alla maturazione di altri istituti contrattuali diretti e/o indiretti.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 - Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 - Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13
26841 - Casalpusterlengo (LO)

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1

00187 - Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291

26900 - Lodi

Via Antonio Lombardo, 7
T +39 0371 941330

26841 - Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.300 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu